



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 11.11.2021 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4621/2016

TRA

RUSSO Teresa, nata il 15.10.1943, rappr. e dif. dall'avv. Anna Picone presso il cui studio elett. dom. in Caserta, alla via Laviano giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: Ripetizione di indebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11.05.2016 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere beneficiaria, in quanto invalida parziale, della prestazione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal 01.01.2006, esprimeva che, con nota del 07.03.2016 l'Inps comunicava che "a seguito del ricalcolo della prestazione in godimento era stato accertato che, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 era stato riscosso un importo superiore a quanto spettante per il seguente motivo: liquidazione della pensione di reversibilità con decorrenza agosto 2015 a seguito del decesso del coniuge Sig. Landolfi Filippo [...]".

Affermata la insussistenza del presupposto per procedere alla ripetizione delle somme corrisposte per mancato superamento del limite reddituale, l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare non dovuta la somma richiesta dall'Inps, con

conseguente condanna dell'ente alla restituzione delle somme nelle more recuperate, vinte le spese di lite, con attribuzione.

Si costituiva in giudizio l'Inps che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione da questo magistrato, anche per esigenze di ruolo, e, poi, rinviata di ufficio durante l'assenza dal servizio di questo giudicante per congedo di maternità.

Alla odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d. l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, succ. mod., previa lettura delle "note di trattazione scritta" tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (nel novero delle quali certamente rientra l'assegno di invalidità ex lege 118/71) - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.

In particolare si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutarî), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l'Inps e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.

Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate; se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)".

Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie, è pacifico tra le parti che la ricorrente, a far data dal 01.08.2015, ha ottenuto la liquidazione della pensione di reversibilità a seguito del decesso del proprio coniuge avvenuto a luglio 2015.

Il riconoscimento di tale ultima prestazione ha determinato il superamento del limite reddituale normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione dell'assegno di invalidità già in godimento a far data dal gennaio 2006.

In ragione di tale evenienza, l'Inps, verificato il superamento del limite reddituale in relazione all'anno 2015, procedeva al ricalcolo della prestazione richiedendo, con il provvedimento in questa sede impugnato, la restituzione della somma complessiva di euro 5247,97 sul presupposto che tale importo fosse stato indebitamente percepito dalla ricorrente in eccesso sull'assegno mensile di invalidità civile per essere divenuta la ricorrente, nell'agosto 2015, titolare di reversibilità Inpdap.

Parte istante lamenta la illegittimità del predetto provvedimento ritenendo che ai fini della verifica del superamento del limite reddituale previsto per l'assegno di invalidità per l'anno 2015 l'ente avrebbe dovuto prendere in considerazione esclusivamente il reddito percepito nell'anno precedente, ovvero nel 2014, non potendosi, viceversa, aver riguardo ai redditi percepiti nell'anno in corso (2015).

L'assunto attoreo è infondato.

Occorre brevemente ricostruire la normativa applicabile alla fattispecie oggetto di causa.

Il Decreto Ministeriale n. 553 del 31 ottobre 1992, in materia di invalidità civile, prevedeva, nell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per un determinato anno, la considerazione del reddito dell'anno precedente con riferimento al limite di reddito stabilito per l'anno in questione.

Con la legge 27 febbraio 2009 n. 14 sono stati introdotti, per le prestazioni collegate al reddito, due periodi di riferimento differenti ai fini dell'accertamento dei redditi rilevanti.

Ed, infatti, in caso di accertamento del diritto ad una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione, il reddito da tenere in considerazione doveva essere quello dell'“anno in corso”; viceversa, laddove si trattava della verifica del diritto al mantenimento della corresponsione di una prestazione collegata al reddito, già liquidata, il reddito da prendere come riferimento doveva essere quello dell' “anno precedente” (art. 35, commi da 8 a 13, l. 14/2009).

Tale assetto normativo è stato, tuttavia, modificato per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge del 30 luglio 2010, n. 22.

L'art. 35 della legge n. 14/2009, comma 8, nel testo vigente in seguito all'entrata in vigore della legge n. 22/2010, prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni ed integrazioni.

Infine, il comma 9 della su citata disposizione prevede che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.

Dunque, in caso di verifica dei limiti reddituali per le prestazioni collegate al reddito, la normativa in esame, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie oggetto di causa, dispone che devono essere presi in considerazione i redditi conseguiti nello stesso anno laddove si tratti di redditi da prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale.

Nel caso in esame, trattandosi di redditi derivanti dal riconoscimento, in favore della ricorrente, della pensione di reversibilità - prestazione per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario - l’anno di riferimento ai fini della verifica del superamento del limite reddituale previsto per l’assegno di invalidità è quello in corso, ovvero l’anno in cui sono stati percepiti i redditi su indicati, dunque, l’anno 2015.

Considerato che è pacifico che, per l’anno 2015, il limite reddituale è stato superato, va ritenuta legittima la richiesta di restituzione avanzata dall’Inps.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, deve, dunque, essere rigettato.

Nulla sulle spese, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) nulla sulle spese.

Santa Maria Capua Vetere, 11 novembre 2021

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni